

**Studio Nicco**  
Nicco Dott. William - Nicco Dott. Saverio  
Consulenti del Lavoro

Carcare, 31.01.2011

**A tutti i Clienti**  
Loro sedi

Oggetto: Avvertenze per la compilazione del modello per le detrazioni d'imposta anno 2011.

<b>A</b>	<b>Avvertenze per la compilazione del quadro relativo alle detrazioni per lavoro dipendente e "assimilato"</b>
Per ottenere le detrazioni per lavoro dipendente è obbligatorio compilare il modulo. È considerato neutro, a fini della determinazione del reddito su cui calcolare la detrazione, il reddito da abitazione principale (prima casa).	
<b>B</b>	<b>Avvertenze per la compilazione del quadro relativo alle detrazioni per carichi di famiglia</b>
<b>È obbligatorio indicare il codice fiscale dei familiari a carico (punto 1, 2, 3)</b>	
<b>1) CONIUGE A CARICO</b> La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possiede redditi propri per un ammontare complessivo annuo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili e del reddito imputabile all'abitazione principale.	
<b>2) FIGLI A CARICO</b> Si considerano a carico (indipendentemente dall'età e dalla convivenza con il genitore richiedente) <b>i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati</b> , che non abbiano redditi propri superiori a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili e del reddito imputabile all'abitazione principale. Il dipendente/collaboratore deve <b>indicare il numero dei figli distinti a seconda che siano o meno portatori di handicap</b> (ai sensi dell'art.3 della legge 5 febbraio 1992, n.104) <b>e specificarne la data di nascita</b> . Dovrà dichiarare, inoltre, in corrispondenza della detrazione, la misura percentuale di cui può fruire (100% se ne usufruisce da solo, 50% se i genitori ne usufruiscono in parti uguali), secondo i seguenti criteri: <ul style="list-style-type: none"><li>• in caso di <b>coniuge a carico</b> dell'altro, la <b>detrazione per figli</b> spetta al <b>100%</b> a quest'ultimo;</li><li>• se il coniuge non è a carico, la <b>detrazione è ripartita al 50% tra i genitori</b> non legalmente ed effettivamente separati <b>ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al 100% al genitore che possiede il reddito più elevato</b>;</li><li>• <b>in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento</b>, scioglimento o cessazione degli effetti civili <b>del matrimonio, <u>in mancanza di accordo</u>, la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario</b>;</li><li>• nel caso di <b>affidamento congiunto o condiviso, <u>in mancanza di accordo</u></b>, la <b>detrazione è ripartita al 50%</b> tra i genitori. <b>Se l'altro genitore manca</b> o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente</li></ul>	

separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applica, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge e per gli altri figli si applica la detrazione ordinariamente prevista per questi ultimi.

Per i figli dei lavoratori extracomunitari, l'articolo 21, comma 6 bis del D.L. n. 269/2003 dispone che la detrazione può essere riconosciuta solo se il lavoratore produce al sostituto di imposta:

- per i contribuenti con figli a carico residenti in Italia, lo stato di famiglia dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione;
- per i contribuenti con figli a carico non residenti in Italia, una documentazione equivalente validamente formata nel paese di origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in Italiano ed asseverata dal Consolato italiano nel paese di origine come conforme all'originale.

Le stesse disposizioni valgono anche per il coniuge.

La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione richiamata, deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata, ovvero da una nuova documentazione qualora i detti certificati debbano essere aggiornati.

In presenza di almeno 4 figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. In presenza di incapacità dell'imposta netta il sostituto d'imposta potrà corrispondere il relativo credito solo a fronte della dichiarazione del dipendente di non possedere altri redditi al di fuori di quelli di lavoro dipendente o assimilato nonché dell'unità immobiliare adibita a prima casa e relative pertinenze.

### 3) **ALTRI FAMILIARI A CARICO**

Si considerano altri familiari a carico i soggetti, con redditi propri non superiori a euro 2.840,51 annue, al lordo degli oneri deducibili e del reddito imputabile all'abitazione principale, indicati nell'articolo 433 del codice civile e diversi da quelli di cui al punto 1 e 2, che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Essi sono: genitori, ascendenti, discendenti (se non vi sono figli), generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali.

L'ammontare della detrazione spettante va ripartita, "pro quota", tra coloro che ne hanno diritto. Il dipendente/collaboratore dovrà dichiarare, in corrispondenza della detrazione, la misura percentuale di cui può fruire (100% se ne usufruisce da solo, o altra diversa percentuale).

***Per tutte e tre le categorie di familiari sopraelencati ai fini del raggiungimento del limite di euro 2.840,51:***

- ***si devono considerare i redditi, al lordo degli oneri deducibili, che concorrono alla formazione del reddito complessivo;***
- ***non si devono considerare i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva;***
- ***si devono computare anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;***
- ***si deve considerare il reddito derivante da abitazione principale.***